



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di Ordinanza Sindacale
N. 55 del 31-12-2021

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI ANCHE DI MINUTA VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 20.00 ALLE 24.00 DEL 31 DICEMBRE 2021 E DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 4.00 DEL 1 GENNAIO 2022.

Parte Riservata al Settore II	NOTE
Bilancio _____	
Titolo _____ Funzione _____	
Servizio _____ Intervento _____	
Capitolo _____	
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria	
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (F.to Dr.) _____	

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, il SINDACO Rizzo Nicolo', adotta la seguente Ordinanza:



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IL SINDACO

Premesso che: Il DPCM del 14.12.2021 ha prorogato fino al 31.03.2022 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid_19. Nonostante l'attuale situazione di emergenza e le limitazioni dettate da protocolli e decreti ANTI COVID si pone l'esigenza di arginare in via preliminare la consuetudine di festeggiare Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che oltre ad essere pericolosi, potrebbero divenire occasione di assembramento. Trattandosi di materiali esplosivi esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, che nella concitazione dei festeggiamenti del Capodanno, anche presso giardini, terrazzi e cortili delle private abitazioni, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone, sia a chi li maneggia sia a chi fortuitamente ne venga colpito, oltre ad incidenti con danno alle cose e alle persone che minano l'incolumità pubblica.

Premesso, inoltre, che: Il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica impone particolare rigore nell'adozione di misure finalizzate a tutelare la sicurezza pubblica ed ad impedire la diffusione del COVID – 19. Oltre a questo aspetto è poi da considerare che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni - anche di grave entità - alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti con un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi. Oltre a ciò in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, dovuti oltre che all'inquinamento acustico, anche all'aumento di polveri sottili nell'aria. tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte di minori.

Dato atto che: L'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi si rende purtroppo causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi; Tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela. Le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico in un periodo nel quale i valori sono già molto alti. Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale. Se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono a bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S..

Considerato che: L'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere al decoro e alla vivibilità urbana, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi. Tale divieto non assume carattere generalizzato rispetto a determinate merceologie in libero commercio, bensì una limitazione circoscritta, nel tempo e nello spazio, correlata alla peculiarità dello specifico evento, ove le problematiche di sicurezza inducono l'Autorità preposta a ritenere pericoloso l'uso dei prodotti oggetto dell'ordinanza.

Rilevato che: Si ritiene urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia.

Visti:

Art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

D.P.C.M 14.12.2021;

l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Decreto Legislativo 123/2015

Ordina:

- 1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
- 2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14, i fuochi di categoria F1 e ai minori di anni 18, i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 2015 n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
- 3) Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti opera, a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2021 e dalle 00:00 alle 4,00 del giorno 1 gennaio 2022.
- 4) Il divieto vige su tutto il territorio cittadino negli orari indicati al punto 3).

5) Informa

- che, fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di Euro 500,00.

- 6) Rende noto A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia; In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

7) Dispone che:

- la presente ordinanza venga immediatamente resa pubblica alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale e sui mezzi di comunicazione e di stampa.
- sia inviata al Prefetto ed al Questore di Trapani.
- venga data idonea pubblicizzazione del presente provvedimento attraverso le associazioni di categoria delle attività commerciali. La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Trapani, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale.



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il Responsabile del Procedimento
F.to Paglino Manlio

IL SINDACO
F.to Rizzo Nicolo'



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IL SINDACO
(F.to Rizzo Nicolo')

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 31-12-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paglino Manlio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. Pubbl. **3090**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31-12-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2021 al 15-01-2022 nonché sul sito web del Comune, www.castellammaredegolfo.org

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paglino Manlio

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente ordinanza è divenuta esecutiva il 31-12-2021

Dal Municipio, 31-12-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paglino Manlio